



Città di Minerbio

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/2026

INDICE

CAPO I

CONCESSIONE PATROCINI.....pag.

Art. – Disciplina generale.....pag.

Art. –Procedura per la concessione del Patrocinio.....pag.

CAPO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....pag.

Art. 32 – Disposizioni finali.....pag.

Art. 33 – Entrata in vigore.....pag.

CAPO I PATROCINIO

Art. 1 - Disciplina generale

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli. La concessione del patrocinio non attribuisce alcun diritto per il riconoscimento di benefici economici.
2. Possono essere beneficiari del patrocinio:
 - a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni ed altri Enti;
 - b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni senza fini di lucro, Parrocchie ed altri Organismi no profit, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.
3. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocinio; per la valutazione e l'eventuale assegnazione di contributi economici si rinvia al relativo Regolamento.
4. Il patrocinio può essere concesso per iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per il territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
 - b) rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale;
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine del Comune di Minerbio e l'evento.
5. Il patrocinio non può essere concesso:
 - a. per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
 - b. per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
 - c. per iniziative promozionali a scopo di lucro.

Art. 2 – Ambiti di richiesta del patrocinio

1. L'Amministrazione comunale promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, della pratica e cultura sportiva e delle attività ricreative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati. Rientrano, in particolare, in tale ambito:
 - iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
 - iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico di interesse locale;
 - iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o

- raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
 - organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
 - iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
 - attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore musicale, teatrale e ricreativo, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
 - rassegne, convegni, mostre, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà di Minerbio;
 - iniziative volte alla valorizzazione e sensibilizzazione verso la natura e l'ambiente;
 - iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
 - altre iniziative di interesse generale nel settore culturale o, comunque, finalizzate alla valorizzazione del territorio comunale.
 - pubblicazioni e stampati a carattere occasionale, prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione;
 - attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
 - manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
 - iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
 - altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.
2. Quando dalla richiesta di patrocinio derivano contributi indiretti tra cui la concessione gratuita a carattere temporaneo di locali comunali o la concessione, in uso gratuito, di materiale/attrezzature/strutture di proprietà comunale per manifestazioni e/o attività di carattere culturale, sportivo, religioso, sociale e di protezione civile sarà data idonea comunicazione alla Giunta.

CAPO II

CONCESSIONE PATROCINI

Art. 3 – Procedura per la concessione del Patrocinio

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda, su modulo predisposto dall'Amministrazione, al Sindaco di norma 20 (venti) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se trattasi di Ente, Associazione, gruppo ecc.) o dall'interessato e deve contenere i dati completi del richiedente nonché indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
2. La struttura competente verifica la regolarità della domanda, la completezza della documentazione e il rispetto dei criteri indicati al precedente art. 1. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente chiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
3. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
4. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con propria comunicazione, sentita, anche in via informale, la Giunta Comunale.

5. La concessione del patrocinio autorizza all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.
6. Il soggetto organizzatore deve rendere pubblico il patrocinio inserendolo in tutto materiale pubblicitario realizzato per la promozione dell'iniziativa. Prima della diffusione sul territorio, il materiale promozionale dell'evento dovrà essere visionato dall'ufficio competente.
7. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 4 – Benefici

1. Alla concessione del patrocinio può essere connesso uno degli ulteriori seguenti benefici:
 - a) esenzione del pagamento per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;
 - b) erogazione di contributi economici;
 - c) utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;
 - d) promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune;
2. Per l'utilizzo degli spazi comunali, l'occupazione del suolo pubblico, le pubbliche affissioni e la concessione di contributi si rimanda agli appositi Regolamenti Comunali.

CAPO III STEMMA E MARCHI

Art. 5 – Uso dello stemma

1. Lo stemma del Comune di Minerbio è descritto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto nell'Ente ed è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
2. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.
3. Una volta che si è ottenuto il patrocinio, lo stemma al quale è abbinato un logogramma con testo "Città di Minerbio", deve essere accompagnato dalla scritta "Con il patrocinio della Città di Minerbio". Il tutto andrà posizionato in alto a destra del prodotto stampato o postato.

Art. 6 – Marchi

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività o iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.

2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal responsabile del Servizio competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.
3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7 – Disposizioni finali

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e il codice civile.
4. Le norme contenute nel presente regolamento si intendono non applicabili se in contrasto con sopravvenute norme vincolanti di leggi statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.
5. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto e/o non più compatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le vigenti disposizioni legislative e statutarie in materia di regolamenti comunali.